



SENT. 753/24
Rep. 817/24
Liq. 45/24

R.G. 1756-1/2024

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA**

Sezione XIV

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Angela Coluccio - **Presidente**
dott. Fabio Miccio - **Giudice rel.**
dott. Caterina Bordo - **Giudice**

nel procedimento n. 1756-1/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

sig. Massimiliano Timpani, C.F. TMPMSM81A26H501T, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Scoppetta e con l'assistenza del Dott. Comm. Luca Provaroni e del Dott. Comm. Ettore Scaramastra, nominati Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'O.C.C. istituito presso l'ordine dei dottori commercialisti di Roma con provvedimento del 13/5/2024

- **Ricorrente** -

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata promosso dal Sig. Massimiliano Timpani, per il tramite dell'Avv. Francesca Scoppetta, con l'assistenza dei Gestori della Crisi, Dottori Luca Provaroni ed Ettore Scaramastra;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di consumatore, considerato che la ditta individuale "2 T Games di Timpani Massimiliano" è cancellata dal 2019, sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 e 268 c. 1 CCII lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che ai sensi della nuova formulazione dell'art. 269 CCII, secondo comma, così come modificato dal Decreto correttivo n. 136/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024, immediatamente applicabile anche alle procedure pendenti, si dispone che la relazione dell'OCC deve altresì indicare *“le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”* e deve altresì contenere *“l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo”*, secondo cui *“quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”*;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione dei Gestori della crisi nominati dall'OCC nella persona dei Dottori Luca Provaroni ed Ettore Scaramastra, i quali hanno verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente e hanno adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (vds. pagg. 9-12 relazione del Gestore della Crisi, allegata al ricorso);

rilevato che le cause dell'indebitamento sono individuate dai Gestori della Crisi nel procedimento penale che ha visto coinvolto l'istante dal 2013 al 2022, costringendolo ad un periodo di custodia in carcere e nel provvedimento di sequestro del complesso aziendale facente capo alla ditta individuale 2T GAMES di TIMPANI Massimiliano; in particolare, le vicende penali non hanno consentito al sig. Timpani di far fronte e gestire, anche attivando eventuali ricorsi nelle sedi competenti, la debitoria di cui alle cartelle e agli avvisi di accertamento (notificati tra il 2012 e il 2022), il cui ammontare ha registrato una significativa crescita per effetto di sanzioni e interessi;

rilevato che l'esposizione debitoria del Sig. Timpani ammonta a complessivi Euro 821.620,00, di cui Euro 775.797,00 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (vds. pag. 14 relazione del Gestore);

rilevato che il ricorrente non è proprietario beni immobili e beni mobili registrati;

rilevato che il Sig. Timpani attualmente è occupato presso l'Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” di Roma con contratto di lavoro a tempo determinato, in qualità di “personale A.T.A. supplente annuale” e percepisce un reddito annuale lordo di € 17.796,74 (vds. Allegato 13 ricorso);

rilevato che in data 29/2/2024 il sig. Timpani ha presentato domanda di “Riparazione per Ingiusta Detenzione” ex artt. 314 e 315 c.p.c., quantificando: “(...) il danno nella misura di Euro 300.000,00 ai sensi dell'art. 315, comma 2, c.p.p., come modificato dalla L. 479/99 (...)” (vds. All. 15 ricorso);

rilevato che i Gestori, nella propria relazione, hanno illustrato due possibili scenari, alternativi tra loro, per la liquidazione del patrimonio del Sig. Timpani: **scenario n. 1:** - messa a disposizione del quinto dello stipendio, comprensivo del TFR maturando, a condizione che il contratto di lavoro del Sig. Timpani venga rinnovato (quantomeno) per tutta la durata della procedura di liquidazione controllata; - messa a disposizione delle eventuali risorse derivanti dall'azione di risarcimento del danno per “Riparazione per Ingiusta Detenzione” ex artt. 314 e 315 c.p.c. all'esito di un giudicato (definitivo) favorevole al sig. Timpani; **scenario n. 2:** - messa a disposizione del (solo) quinto dello stipendio, comprensivo del TFR maturando, fino al termine della procedura, sempre nel presupposto che venga rinnovato il contratto di lavoro attualmente in essere, qualora il giudizio per il risarcimento del danno per ingiusta detenzione non dovesse avere un esito favorevole al sig. Timpani, ovvero per assenza dei presupposti per l'attrazione, all'attivo della procedura in oggetto, delle somme eventualmente riconosciute al sig. Timpani a titolo di risarcimento del danno per “Riparazione per Ingiusta Detenzione” ex artt. 314 e 315 c.p.c.;

rilevato che i Gestori della crisi hanno attestato che sussiste la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori (vds. pag. 16 relazione);

rilevato che i Gestori hanno reso un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ai fini della valutazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del sig. Timpani (vds. pag. 16 relazione citata);

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore;

rilevato che il debitore ha messo a disposizione dei propri creditori l'intero patrimonio;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore debbano essere nominati gli stessi gestori nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

- 1) Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del Sig. Massimiliano Timpani;


- 2) Nomina Giudice Delegato il dott. Fabio Miccio;
- 3) Nomina liquidatore l'OCC nella persona del Dottor Luca Provaroni;
- 4) Ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il **termine perentorio di giorni 90** per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI. Si applica l'articolo 10 comma 3 del CCII;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata;
- 8) **dispone che il liquidatore:**
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - **entro 5 giorni** dall'accettazione della nomina presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
- 9) dispone che ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. f) e g) e comma 4, **a cura del liquidatore**, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Roma, sia pubblicata nel registro delle

imprese se il debitore svolge attività d'impresa e sia trascritta al PRA nonché nei registri immobiliari in relazione ad eventuali beni mobili o immobili registrati; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.


Manda alla cancelleria per la notificazione al ricorrente, al debitore ed al liquidatore nominato.

Roma, *L. 12. 2024*

**Il Giudice Est.
dott. Fabio Miccio**



**Il Presidente
dott. Angela Coluccio**



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria**



Roma, li *5/12/2024*

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

MARIA CRISTINA LEO

